



Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino

Appunti universitari

Tesi di laurea

Cartoleria e cancelleria

Stampa file e fotocopie

Print on demand

Rilegature

NUMERO: 1410A -

ANNO: 2015

A P P U N T I

STUDENTE: Serra

MATERIA: Elementi di Diritto Privato. Prof. Mantelero

Il presente lavoro nasce dall'impegno dell'autore ed è distribuito in accordo con il Centro Appunti.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, copia totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente volume, ivi inclusa la memorizzazione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque supporto magnetico o cartaceo, piattaforma tecnologica o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell'autore.

ATTENZIONE: QUESTI APPUNTI SONO FATTI DA STUDENTIE NON SONO STATI VISIONATI DAL DOCENTE.
IL NOME DEL PROFESSORE, SERVE SOLO PER IDENTIFICARE IL CORSO.

CAPITOLO 1 - L'ORDINAMENTO GIURIDICO

DIRITTO:

- **DIRITTO OGGETTIVO** = sistema di regole che vige in una società
- **DIRITTO SOGGETTIVO** = potere o libertà che ci vengono riconosciuti da una regola

Per **REGOLA** si intende una proposizione la cui funzione è quella di **PRESCRIVERE** un comportamento, ovvero di qualificarlo come **OBBLIGATORIO, VIETATO o LEcito**.


- **REGOLA GENERALE** = riguarda il comportamento di chiunque si trovi in una determinata situazione (persona generica)
- **REGOLA ASTRATTA** = vale in ogni situazione eguale a quella prevista (situazione generica)

Sono regole **GENERALI** e **ASTRATTE** quelle contenute nei codici, nelle leggi o nei decreti, nei regolamenti.

- **NORMA - PRECETTO** (regola servita)
- **NORMA - SANZIONE** (regola servita) = regola che prevede una conseguenza negativa nei confronti di chi non ha rispettato la relativa norma-precetto.

Non tutte le regole sono legali, per riconoscere le regole di diritto basta vedere che si siano formate in uno dei modi o procedure previsti dal sistema.

FONTE DEL DIRITTO = atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche.



In ogni sistema esistono delle **NORME DI PROCEDURA** (ovvero quelle regole che disciplinano i modi di produzione delle norme di un sistema giuridico)

ORDINAMENTO GIURIDICO è un insieme di regole di diritto prodotte in conformanza ad un apparato di fonti. Il sistema di fonti può selezionare in modo più o meno rigido le regole che entrano a fare parte dell'ordinamento, un modello diverso è però irrealizzabile. Ogni regola può essere **INTERPRETATA** in modi diversi (compatibili con la formulazione letterale della stessa).

- FONTE DEL DIRITTO ITALIANO:**
- 1) COSTITUZIONE (e leggi costituzionali)
 - 2) TRATTATO, REGOLAMENTI e DIRETTIVE della CEE
 - 3) LEGGI DELLO STATO e DELLE REGIONI
 - 4) REGOLAMENTI
 - 5) NORME CORPORATIVE ANCORA IN VIGORE
 - 6) QU USI

CAPITOLO 2. L'APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

SCHEMA LOGICO DELLA NORMA GIURIDICA: (se) ..., (allora) ... regola di comportamento
condizionale

FATTISPECIE: indica la **SITUAZIONE** (prevista dal se...) a cui una norma collega delle conseguenze

- **ASTRATA**: situazione-tipo descritta dalla norma
- **CONCRETA**: situazione PRATICA in cui la regola si applica

Il collegamento tra la fattispecie e la **QUALIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO** (che sia lecito, obbligatorio o vietato) viene usualmente descritto dicendo che un determinato fatto ha certi **EFFETTI** o **CONSEGUENZE** giuridiche.

La disposizione normativa non è che un complesso di parole a cui si deve **ATTRIBUIRE UN SIGNIFICATO**, operazione che costituisce **INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE**.
Esse deve avere a) nell'ambito di ciò che è compatibile con il resto
b) secondo criteri non **ARBITRARI** e **OGGETTIBILI** e un controllo di **razionalità**.

Esiste una disposizione legislativa diretta a disciplinare lo stesso attività di interpretazione delle leggi?

Si deve seguire un' **INTERPRETAZIONE LETTERALE** e un' **INTERPRETAZIONE LOGICA**.
Malgrado l'interprete non può ritenersi vincolato a cercare un significato conforme alla volontà politica di cui la norma è storicamente un prodotto. La legge una volta approvata si stacca dall'organo che l'ha prodotta.

- **INTERPRETAZIONE ESTENSIVA**: la regola ha un campo di applicazione più esteso rispetto al significato letterale della disposizione
- **INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA**: il ^{significato} ~~significato~~ letterale della disposizione.

Di fronte al caso non previsto da una disposizione normativa (**LACUNA**), non può essere estensivamente interpretata - il codice dispone che il giudice segue i seguenti criteri:

- **L'ANALOGIA** (si utilizzano disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe)
- **I PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO** (si ricorrono delle linee di tendenza formulandole come regole di contenuto molto ampio -)

CAPITOLO 4. LE SITUAZIONI GIURIDICHE

Una situazione giuridica (dettata da una norma) stabilisce una relazione disciplinata dalla legge ovvero un **RAPPORTO GIURIDICO**.

Funzione primaria della norma giuridica è quella di imporre ai suoi destinatari un determinato comportamento tramite formule di comando, imponendo un **OBBLIGO**, o tramite formule di divieto, imponendo un **VIETATO**. Insieme viene sempre imposto un **DOVERE** formulato o in modo **POSITIVO** o in modo **NEGATIVO**.

Le situazioni soggettive della persona che è tenuta a un certo comportamento si chiama **OBBLIGO**.

Una norma può indicare anche cosa è **LEIBO**.

Si distinguono la **FACOLTÀ**: situazione del soggetto che può **LEGITIMAMENTE** compiere un atto; e il **POTERE**: situazione del soggetto che può **EFFICACEMENTE** compiere un atto.

Colui che le norme indicano non un obbligo bensì un **OVVERE**: un certo risultato può essere ottenuto soltanto da lui tenendo un certo comportamento.


Se invece un soggetto, senza essere obbligato a un certo comportamento, subisce l'esercizio di un potere altrui, definiamo tale situazione **SOGGETTIVA**.

DIRITTO SOGGETTIVO:

Parliamo di diritto soggettivo quando la legge attribuisce a un soggetto un **potere** per la tutela **primaria e diretta** del proprio **interesse**.

Per interesse si intende **INTERESSE LEGITIMO** ovvero quelle situazioni in cui l'attribuzione di un potere ad un soggetto non avviene in vista di una protezione immediata e diretta dell'interesse del titolare, ma ne garantisce una protezione **MEDIATA** dipendente dalla coincidenza dell'interesse particolare con quello generale.

Nel diritto privato la lesione di un **INTERESSE LEGITIMO** può dare luogo alla pretesa di **RISARCIMENTO DEL DANNO** (ART. 2043)



La **TITOLARITÀ** indica la **relazione di APPARTENENZA** di un obbligo e un soggetto. (il titolare)

Un diritto si può acquisire:

- a) **A TITOLO ORIGINARIO**: il diritto si costituisce in capo a una persona senza dipendere dalle posizioni di un precedente titolare.
- b) **A TITOLO DERIVATIVO**: il diritto dell'acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare, la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall'esistenza e dai limiti di questo. L'acquisto a titolo derivativo segue tali regole:
 - nessuno può trasmettere a un'altra persona più di quello che ha
 - se viene meno il diritto dell'alienante, viene meno anche il titolo del diritto dell'acquirente → (AVENTE CAUSA) → (DANTE CAUSA & AUTORE)

ARTICOLO 5. (FATTI E GIURISPRUDENZA)

Un FATTO GIURIDICO è quel fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto.

È compito di distinguere i fatti dagli atti: **FATTI**, considerati in modo oggettivo, sono eventi che accadono; **ATTI** sono quegli eventi che accadono in rapporto ad azioni umane (contatto).

Quindi **ATTO GIURIDICO** è quel comportamento, lecito o illecito, che la legge considera in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione.

ATTO LECITO = una norma collega effetti giuridici a una condotta lecita (una persona fa uso di libertà o esercita poteri con diverse permessi conseguenti)

ATTO ILLECITO = un comportamento viene considerato proprio perché contrario a una norma o a un principio dell'ordinamento giuridico ed ha come conseguenza una sanzione.

Vi sono diversi tipi di illecito, nel campo del diritto privato si ha:
ATTO ILLECITO, per tutte quelle azioni contrarie e repole che proteggono i diritti "particolari";


ILLECITO CIVILE è ciò che: - lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica
- provoca un PREGIUDIZIO (danno) per il soggetto lesa

Conseguenza diretta dell'illecito civile è la **RESPONSABILITÀ CIVILE**, ovvero l'obbligo di risarcire il danno cagionato

- 2) **ARTICOLO 1218** sanziona l'inadempimento dell'obbligazione: **ILLECITO CONTRATTUALE**
- 5) **ARTICOLO 2043** sanziona qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto: **ILLECITO EXTRACONTRATTUALE**

ATTI DI AUTONOMIA: atti che consentono a chi li compie di **DISPORRE DEI PROPRI INTERESSI** e di realizzarli nel piano giuridico (es. testamento, matrimonio...)
Sono **DICHIARAZIONI** o **MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTÀ** di uno o più soggetti.

ATTI AUT. (es. giuramento, confessione) sono **DICHIARAZIONI DI CONSCENZA** o di **VERITÀ**.
d'autonomia pura è quindi una sola **PURA** ma quasi sempre parziale e combinata con elementi più o meno forti di eteronomia (elementi esterni = imposizioni)



Per regolare gli **ATTI** ci sono ampie categorie (**MATRIMONIO, CONTRATTO, TESTAMENTO...**) che non coprono ogni atto, la **querela** è risolta dall'articolo 1324: le norme dettate per il contratto sono applicabili direttamente a una serie di altri atti giuridici diversi dal contratto solo se compatibili (quindi anche atti unilaterali, patrimoniali tra vivi)

ARTICOLO 1. SOGGETTI E INTERESSI

Portatori degli interessi regolati non sono solo SINGOLI UOMINI, ma anche GRUPPI, ORGANIZZAZIONI, CATEGORIE, ISTITUZIONI.

Nel linguaggio dei giuristi coloro sono detti SOGGETTO :

- SOGGETTO DI DIRITTI e OBBLIGHI: capo di imputazione di situazioni e rapporti giuridici
- SOGGETTO DI ATTIVITÀ GIURIDICA: capo d'imputazione di atti e fatti giuridici

Nel codice civile viene usato il termine PERSONA con cui si intende:

- PERSONA FISICA - gli esseri umani

- PERSONA GIURIDICA - centri di interesse collettivi (enti, associazioni, società, organizzazioni)

Per quanto riguarda le persone fisiche esse acquisiscono la CAPACITÀ GIURIDICA con la NASITA, con ciò si intende l'attitudine a essere titolari di diritti e obblighi. (La nozione è tale giuridicamente ne coincide con l'autonomia respiratoria). La capacità giuridica si estingue con la MORTE (ma coincide con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo).

I LUOGHI DELLA PERSONA

- DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
- RESIDENZA: luogo in cui la persona ha la dimora abituale

ARTICOLO 2: con la maggiore età si acquista la CAPACITÀ DI AGIRE ovvero di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilito un'età diversa

→ ATTUARE A COMPIERE ATTI GIURIDICI VAUDAMENTE CON RIGUARDO AI PROPRI INTERESSI

A questa regola generale si applicano dei correttivi (legati soprattutto alla malattia o alle condizioni psichiche della persona):

1) si prevedono ipotesi in cui la capacità di agire può essere PERSONA S LIMITATA (INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO)

2) si attribuisce una limitata rilevanza alla concreta INCAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE del soggetto capace di agire.

d'INTERDIZIONE e L'INABILITAZIONE (in alcuni casi con l'amministratore di sostegno) sono provvedimenti che pongono la persona in uno stato di INCAPACITÀ DICHIARATA; insieme alla MINORE ETÀ essi esauriscono il campo della INCAPACITÀ LEGALE D'AGIRE.

ARTICOLO 428. Causa di annullamento degli atti giuridici è l'INCAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE che sussista anche per breve transitorie (es. alcool) al momento in cui è dato e compiuto


INTERDIZIONE. INABILITAZIONE. SOSTEGNO.

INTERDIZIONE GIUDIZIALE = abituale infermità di mente tale da rendere l'infermo incapace di provvedere ai propri interessi (ART 414) da perdita della capacità a seguito dell'interdizione è totale. Qui attività è svolta per conto di un rappresentante legale, il TUTORE, tranne per gli atti personalissimi. Qui provvedimento riguardante l'interdetto deve essere iscritto nel registro delle fidej e nell'atto di nascita.

INTERDIZIONE LEGALE = colpisce i condannati alla reclusione o all'ergastolo per un periodo non inferiore ai 5 anni. (Per loro è una misura punitiva) da sua incapacità non riguarda gli atti di natura personale o familiare.

INABILITAZIONE = infermità mentale non con patte da prevedere interdizione, oppure psichiche prodigiche o altro abituale di sostanziale alterazioni o sinesistenti, senilità e cecità congenite


Gruppi e istituzioni riconosciuti come **PERSONE GIURIDICHE**, ovvero entità artificiali e cui la legge attribuisce una **soggettività** come alle persone fisiche.
 Scopo di avere le persone giuridiche è quello di porre una **distinzione e separazione** tra l'ente (l'istituto) e i singoli (gli individui che lo compongono) in modo che questi ultimi siano in grado di controllare risorse e attività stando al riparo dai rischi.
 Infatti è necessario **separare il patrimonio dell'ente da quello dei singoli** (**AUTONOMIA PATRIMONIALE**).
 Esistono anche gruppi e istituzioni che non hanno la qualifica di persone giuridiche, ma ricevono ugualmente una disciplina che realizza una certa autonomia patrimoniale.



CARATTERISTICHE DELLA PERSONA GIURIDICA:

- SCOPO (PROFIT o NO PROFIT)
- PLURALITÀ DI MEMBRI
- BASE PATRIMONIALE (ARTICOLO 16-30 per omologate-fondazioni)
- ATTO COSTITUTIVO
- ORGANIZZAZIONE CHE INDETTI UN APPARATO DI ORGANI
- SEDE
- DENOMINAZIONE

Tutto ciò deve essere unito e in **RICONOSCIMENTO FORMALE**



Per enti del primo libro la personalità giuridica è acquisita al seguito dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.



AUSILIARITÀ: consente ai terzi di conoscere la dotazione patrimoniale di omologate e fondazioni, il capitale e i conferimenti delle società, e l'identità degli amministratori ed è **COMPONETE DI OPPOBILITÀ** di terzi.

PERSONE GIURIDICHE DEL I LIBRO

- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE: SCOPO NO PROFIT

(nascono con **CONTRATTO ASSOCIATIVO** che riveste la forma dell'atto pubblico affinché l'iscrizione sia resa nota alla collettività)

d'atto deve dichiarare:




CAPITULO 8. I BENI

ARTICOLO 810: Sono **BENI** le cose che possono formare oggetto di diritti.

è una realtà
MATERIALE = tutto
ciò che è empirica
mente verificabile e
qualificabile

non necessariamente
fornite (es. le cose
di nessuno)


sussiste quando bisogna
risolvere un conflitto di
interessi




ARTICOLO 817: PERTINENZA: esiste una cosa principale e un' altra, la pertinenza, destinata in modo durevole al servizio o alornamento della prima

- [mobile - mobile: quadro - cornice
- mobile - immobile: casa - conchetta lettere
- immobile - immobile: casa - box auto)

COSA COMPOSTA: l' integrità della cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi essenziali (es. macchina - treno)




d' individualizzazione trasforma l' oggetto dal rapporto da cosa generica a cosa specifica



da cosa generica e sempre fungibile, la cosa specifica non è sempre infungibile
le cose "acce", il sepolcro e i ricordi familiari sono disiplicate da una serie spide
"il corpo": fa parte degli oggetti di diritto ma non sempre è oggetto disponibile.
"il soggetto è "proprietario" delle parti "staccate" dal proprio corpo.

d' idea di cosa si estende anche a cose incorporate tipo opere dell' ingegno
(ARTICOLO 2575, 2584). (Più che cose può utilità economiche)



Distinzione fondamentale per la circolazione
Esistono però i **BENI MOBILI REGISTRATI** (autoveicoli, motoveicoli, aerei...)
che richiedono la stessa formalità di circolazione dei beni immobili (ART. 815)

UNIVERSALITÀ DI MOBILI: **UNIVERSALITÀ DI COSE CHE APPARTENGO A UNA STESSA PERSONA e HANNO UNA DESTINAZIONE UNITARIA**
↳ si possono considerare come un bene o come più beni (tra le universalità viene citata l' azienda)

FRUITI (ART. 820-821) → **NATURALI:** prevalgono direttamente dalla cosa, vi col
come o no l' opera dell' uomo. Per un certo tempo sono
parte delle cose
CIVILI: sono il corrispettivo de
si riceve da un cosa in cambio di adimento che si cede ad altri

CAPITOLO 9. TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE (LISROU)

TUTELA DEI DIRITTI STA PER STRUMENTI DI PROTEZIONE e ATTUAZIONE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

In questo libro si cerca di PREVENIRE il più possibile le liti e a rendere più facile e prevedibile la loro soluzione.

Si tratta di offrire CERTETÀ DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE specificando i mezzi di PUBBLICITÀ e gli istituti della PRESCRIZIONE e della DECADENZA, e la disciplina dei MEZZI DI PROVA: avere un diritto è importante ma ciò che conta praticamente è poter provare i fatti che lo fondano.

STRUMENTI DI PUBBLICITÀ (I)

Il sistema della PUBBLICITÀ DI FATTI e ATTI giuridici mira ad assicurare la CONOSCIUTA LEGALE di diversi tipi di atto. In base alle CONSEGUENZE GIURIDICHE, i mezzi di pubblicità vengono suddivisi in 3 categorie:

A) PUBBLICITÀ - NOTIZIA: predisporre lo strumento per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti senza connettervi un particolare effetto riguardo all'efficacia del fatto o dell'atto vero pubblico.

B) PUBBLICITÀ DICHIARATIVA: la conoscibilità non è fine a se stessa, condizionando l'efficacia dell'atto nel senso che in mancanza della pubblicità l'atto non può essere fatto valere verso determinati terzi.

C) PUBBLICITÀ COSTITUTIVA: l'atto non produce effetti se non quando è stato reso pubblico

La TRASCRIZIONE è lo strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all'acquisto della proprietà o di diritti reali su beni immobili e su i beni mobili registrati. Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell'atto in appositi registri.

LEGALMENTE CONOSCIUTE: la trascrizione riduce l'incertezza giuridica garantendo la certezza dell'acquisto: solo chi ha trascritto l'atto può opporsi (fatto valere) contro altri.

ARTICOLO 2657: la trascrizione deve essere eseguita in forza di SENTENZA, di ATTO PUBBLICO o di SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA o ACERTATA giudizialmente: deve essere LEGALMENTE CERTA la provenienza dell'atto dai soggetti che figurano come parti.

La certezza dell'acquisto si ha solo nella base della CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI che risale fino ad un acquisto a titolo originario.

ARTICOLO 2643: atti sospetti o trascrittivi

Per quanto riguarda i BENI MOBILI NON REGISTRATI la certezza della circolazione è affidata a un criterio di immediata evidenza, ovvero il POSSESSO.

LE PROVE (II)

PRINCIPIO DISPOSITIVO: spetta alle parti interessate promuovere la difesa dei propri diritti

ARTICOLO 2647: L'ONERE DELLA PROVA: chi vuol far valere un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre di eccezioni (opporre) che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Onere PROVA significa dimostrare che un fatto è accaduto. I mezzi con cui si raggiunge il risultato della prova si distinguono in due grandi categorie:

a) le forme di prova e affidate ad un mezzo materiale che serve da documento di un fatto o di un atto = PROVE DOCUMENTALI o PRECOSTITUTE

b) prove non costituite che possono formarsi in corso di causa dette PROVE SEMPLICI come la testimonianza, il giuramento, le confessioni, l'ispezione, la perizia.

Le prove vengono volute liberamente dal giudice, a meno che non siano PROVE LEGALI (es. l'atto PUBBLICO, la SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, le CONFESIONI, il GIURAMENTO) in quel caso deve giudicare verificati i fatti che risultano accaduti da tali prove.

ARTICOLO 832

ARTICOLO 832: "Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

- **GODERE**: trarre utilità dalla cosa
- **DISPORRE**: decidere esterne operazioni materiali sulle cose o decidere nelle sorti giuridiche di esse
- **IN MODO PIENO**: entro limiti
- **ESCLUSIVO**: la pretesa vale verso tutti e un comportamento che non ostacoli il libero e pieno godimento del bene
- **ENTRO I LIMITI...**: se la legge non stabilisce dei limiti, il proprietario può fare ciò che crede delle cose e del proprio diritto, ma esistono delle usanze che indicano cosa il proprietario deve o non può fare.

ARTICOLO 833 "non rientra nelle facultà del proprietario di usare la cosa in un modo che abbia il solo scopo di nuocere ad altri".

ALLA PROPRIETÀ NON SI APPLICA LA PRESCRIZIONE

Il mancato uso del proprietario può tuttavia contribuire al formarsi di una prescrizione estintiva del diritto, quando la cosa cade in effettivo possesso di persona diversa dal titolare, la quale si comporta come proprietario per un lungo periodo di tempo, si realizza una USUCAPIONE, la proprietà viene allora acquisita a titolo originario. (ARTICOLO 1158)

PROPRIETÀ FONDIARIA


Il bene immobiliare e un bene la cui utilizzazione incide sugli interessi individuali di altri proprietari e sugli interessi della collettività. I primi sono tutelati dalle norme sui RAPPORTI DI VICINATO, quelli collettivi sono invece regolati da norme di URBANISTICA e PROPRIETÀ AGRICOLA.

ARTICOLO 841 il proprietario può in qualunque momento dividere il fondo (anche se in certi casi deve pervertere l'accenso).

• RAPPORTI DI VICINATO sono fonte di vari limiti della proprietà privata che hanno come caratteristiche comuni: l'AUTOMATICITÀ, la REPROVITÀ, la GRATUITÀ.

- limite generale è il DIVIETO DI IMMISIONI (di fumo, calore, rumori, emissioni...) Il criterio di equilibrio scelto è quello della NORMALE TOLLERABILITÀ: è un'espressione generica che si adatta alla variazione dei usi, il giudice deve conciliare le ragioni della proprietà con quelle della produzione e tener conto della priorità di un determinato uso. I rimedi sono l'INIBITORIA, MISURE NECESSARIE per ridurre le immisioni, eventualmente il RISTRUMENTO DEL FONDO.

- Altre fonti di limite è data dalle usanze sulle INSTANZE: distanze minime devono essere mantenute soprattutto tra le costruzioni (873) la violazione delle usanze relative a distanze, luci e vedute, può determinare conseguenze diverse: il proprietario lesa avrà diritto allo RINUNTO IN PRISTINO e al RISTRUMENTO DEL FONDO.



MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ (ARTICOLO 922)

- **ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO**: contratto, successione a causa di morte. Esiste una relazione di dipendenza tra il diritto del donante causa (alienante) e quello dell'avente causa (acquirente), per cui:


- a) l'avente causa acquista il diritto con cui viene in capo all'autore o donante causa
- b) se il titolo del donante causa viene meno, viene meno anche il diritto dell'avente causa.

ARTICOLO 11. DIRITTI SU COSE ALTRUI

1. DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI = DIRITTI REALI LIMITATI

Essi comprimono la proprietà e la libertà del bene, le facoltà e i poteri del titolare e i limiti imposti al proprietario sono solo quelli che possono ricavarsi da precise indicazioni usucapive.

Al pre titolare di un diritto reale su cose altrui spettano facoltà e poteri che possono apparire come "parti" della proprietà come la facoltà di uso e di disposizione materiale della cosa, le proprietà si "risponde" non appena il diritto altrui cessa. (ELASTICITÀ DELLA PROPRIETÀ)



ARTICOLO 1079

AZIONI DI DIFESA DEI DIRITTI REALI LIMITATI: AZIONE CONFESSORIA (opposto dell'azione negatoria) si tratta dell'interesse del titolare di un diritto reale a farne dichiarare l'esistenza.

1) SUPERFICIE: - DIRITTO DI SUPERFICIE: facoltà di costruire sul suolo
 PROPRIETÀ SUPERFICIARIA: si ha proprietà piena ma limitata all'edificio anziché estesa all'area

2) ENFITEUSI: il proprietario di un fondo concede a un'altra persona il diritto di godere con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in denaro o natura. Durata minima del diritto è 20ennale.
 958
 l'enfiteuta ha diritto di acquistare in qualsiasi momento la piena proprietà pagando una somma pari a 15 volte il canone annuo.

3) USUFRUTTO: l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa (l'uso indiretto e diretto e la percezione dei frutti naturali e civili).
 (981 ss) ORMAI
 (1001) OSBAGNI
 ha il diritto di ottenere il possesso della cosa;
 ha il potere di disporre del proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata.

Egli deve RISPETTARE LA DESTINAZIONE ECONOMICA della cosa.
 deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento;
 deve fare l'inventario e prestare garanzia;
 deve pagare le spese per l'ordinaria manutenzione e amministrazione della cosa;
 deve pagare le imposte, i canoni, le rendite e tutti i pesi che gravano sul reddito.

COA RUCCEDE AL PROPRIETARIO:

→ nel frattempo il proprietario è detto "NUO", non ha facoltà di potere della cosa, ne conserva però un certo controllo:
 a) solo con il suo consenso l'usufruttuario può mutare la destinazione economica
 b) deve provvedere a riparazioni straordinarie

d'usufrutto nasce per volontà privata (contratto, testamento) o per usucapione.
 Erta ha comunque DURATA LIMITATA: non può eccedere la vita dell'usufruttuario (e questi lo diventa il diritto come comunque alla scadenza prevista nel titolo o alla morte del primo titolare). Non può durare più di 30 anni.

Coni di estinzione: a) PRESCRIZIONE per non uso ventennale
 b) RIUNIONE di usufrutto e proprietà nella stessa persona
 c) PERIMENTO totale della cosa

4) USO: diritto di servirsi della cosa e di godere i frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. d'uso è INCENSIBILE. si estingue con la morte.

CAPITOLO 12 - LA COMUNIONE

ART 1100. COMUNIONE: CONTITOLARIETÀ DI UN DIRITTO REALE

- ↳ VOLONTARIA: si realizza per volontà delle parti
- ↳ INCIDENTALI: si attuano indipendentemente dalle volontà delle parti
- ↳ FORZOSA: è imposta dalla legge a una o tutte le parti

Le regole di comunione tendono a conciliare l'interesse individuale del singolo partecipante e l'interesse collettivo dell'insieme dei partecipanti.

ART 1102: ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

ART 1103: ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cioè della quota di proprietà della cosa spetta solo all'insieme dei partecipanti, ma a ciascuno spetta in diritto su una quota del bene.

ART 1111: il singolo può chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione

Per la disposizione del diritto sulle cose è necessario il consenso di tutti i partecipanti. Per l'amministrazione del bene comune prevale il criterio della tutela dell'interesse collettivo espresso dalla maggioranza.

Il potere della maggioranza è anche quello di stabilire un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il godimento migliore della cosa comune.

Il condominio è un tipo di proprietà che comporta in sé aspetti di PROPRIETÀ INDIVIDUALE e aspetti di COMUNIONE.

(Per il condominio non vale la regola sulla libera disponibilità della quota del bene comune).

ARTICOLO 1174. L'OBBLIGAZIONE

ARTICOLO 1174: La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

L'OBBLIGAZIONE si caratterizza per l'OGGETTO: è obbligazione quel RAPPORTO nel quale una parte, il DEBITORE, è tenuta verso l'altra, il CREDITORE, ad una PRESTAZIONE a CARATTERE PATRIMONIALE. (deve essere possibile determinarne in valore in denaro)

OBBLIGAZIONE è pertanto qualsiasi RELAZIONE ECONOMICO-GIURIDICA che prevede OBBLIGHI tra le parti

OBBLIGAZIONI DI DARE, FARE e NON FARE. → si riferiscono al debitore ma omissive, cioè di astenersi da un'attività, si tratta di un divieto

Il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero o qualità di cose determinate solo nel genere. il debitore è tenuto a svolgere un'attività, o a compiere o soddisfare un interesse del creditore

La prestazione deve essere qualificabile in denaro ma non necessariamente deve avere un valore di mercato, ma ommettere una rilevanza economica tra le parti: il loro rapporto è caratterizzato da un indice di PATRIMONIALITÀ della prestazione (il che non implica la patrimonialità dell'interesse da soddisfare).

ARTICOLO 1175: norma fondamentale del rapporto tra creditore e debitore impone a entrambe le parti un dovere di CORRETTEZZA: dovere di usare una media diligenza nell'adempire l'obbligazione (si vedano poi i singoli contratti).

Il creditore ha il dovere di collaborazione con il debitore perché questi possa adempire, e, in caso di inadempimento, un'ordinaria diligenza perché siano evitate o limitate conseguenze dannose all'inadempimento.

ARTICOLO 2740 Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. d'obbligazione comprende due elementi: OBBLIGO e RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 1173 indica le FONTI delle OBBLIGAZIONI

OBBLIGAZIONI CON PLURALITÀ DI SOGGETTI: più debitori e/o più creditori

Quando più debitori sono obbligati a una medesima prestazione che non è divisibile si può avere:

a) (ARTICOLO 1292) SOLIDARIETÀ NEL DEBITO ciascun debitore può essere colto all'adempimento per la totalità: l'adempimento di uno libera tutti, costui o una volta potrà rivalersi sugli altri

b) (ARTICOLO 1314) OBBLIGAZIONE PARZIARIA ciascun debitore è tenuto a pagare solo la sua parte

Stessa distinzione vale per i CREDITORI:

CREDITO SOLIDALE ciascun creditore può esigere dal debitore l'intera prestazione
CREDITO PARZARIO ciascun creditore può esigere solo una parte della prestazione

deve risarcire il danno subito dal creditore se non prova che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da **IMPOSSIBILITÀ** della prestazione derivante da causa **A LUI NON IMPUTABILE**.

L'impossibilità deve essere **OGGETTIVA E ASSOLUTA** (cioè non dipendere dalle particolari situazioni del debitore, e tale da escludere anche la minima possibilità di eseguire la prestazione).

Il debitore deve provare l'esistenza di una condotta a lui esterna e cioè il caso fortuito o la forza maggiore, o un atto di autorità.

La diligenza non è un criterio generale di liberazione dall'obbligo di adempiere

RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Il debitore è tenuto a risarcire il danno (Articoli 1223-1229)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE (il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) è una **GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA** distinta dalle specifiche garanzie date dal debitore, cioè le garanzie reali o personali. Nel caso in cui il debitore non collabora, il creditore può ricorrere al giudice affinché disporge l'esecuzione coattiva o forzata.

Con l'inadempimento il debitore non è liberato dalla vecchia obbligazione per ommissione, ma quella di risarcire il danno, il creditore che ne abbia interesse può sempre esigere l'adempimento o il danno per il ritardo => si perpetua l'obbligazione.

MORA DEL DEBITORE = RITARDO DEL DEBITORE

Il debitore è considerato giuridicamente inadempiente. (1219)

Il debitore deve essere costituito in mora mediante **INTIMAZIONE** o richiesta di adempimento fatta per iscritto dal creditore.

La costituzione in mora non è necessaria se:

- il debito deriva da fatto lecito
 - il debitore ha dichiarato per iscritto in non voler adempiere
 - è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita ad dilauntio del creditore
- Se invece nella mora non si applicano alle obbligazioni di non fare: infatti qui fatto compiuto in violazione di una costituzione di per se inadempimento.

GLI EFFETTI DELLA MORA SONO:

- a) il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo
- b) il debitore sopporta il rischio dell'impossibilità sopravvenuta anche per cause a lui non imputabile.

MORA DEL CREDITORE = un debitore potrebbe essere pronto ad adempiere ma non poter eseguire la prestazione perché il creditore non collabora

Il debitore può tutelarsi provocando la mora del creditore

GLI EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE SONO: (1207)

- è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per cause non imputabile al debitore
- non sono più dovuti gli interessi né i frutti non percepiti dal debitore
- il creditore è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora

IL RISARCIMENTO DEL DANNO (1223)

Danno non è solo la perdita, ma anche il **MANCATO GUADAGNO**

DANNO EMERGENTE

LUCRO CESSANTE

Il danno deve essere **CONSEQUENZA IMMEDIATA E DIRETTA** dell'inadempimento (nesso di causalità) e deve essere **PREVENIBILE** (nonché l'inadempimento sia doloso) al tempo in cui l'obbligazione è sorta.

CAPITOLLO 17. LA SUCCESSIONE NEL NITRO OBBICATTO

Sostituzioe del debitore o del creditore (SUCCESSIONE): il rapporto continua con tutte le sue caratteristiche (titolo, oggetto) e difere (garantie personali o reali) anche muta il titolare delle situazione attiva o passiva.

SUCCESSIONE NEL CREDITO

SUBROGAZIONE: sostituzione di un terzo nei diritti del creditore.

- PER VOLONTÀ DEL CREDITORE la subrogazione deve essere fatta in modo espreso e contemporaneo al pagamento
- PER VOLONTÀ DEL DEBITORE
- LEGALE (art. 1203)

CESIONE DEL CREDITO: un contratto con cui si realizza il trasferimento del diritto del creditore, cedente, a un cessionario.

Il creditore può cedere il credito senza il consenso del debitore de remane e esclusa quando il credito e strettamente personale o quando il trasferimento e vietato dalla legge.

SUCCESSIONE NEL DEBITO

L'identità del debitore non e mai indifferente per il creditore, per cui la sostituzione del debitore non può avere, per succemioe a titolo particolare, senza la volontà del creditore: se questa manca si potrà aggiungere al vecchio debitore uno nuovo, ma il primo non sarà liberato.

DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE, ACCOLLO possono avere carattere PRIVATICO (o liberatorio) oppure carattere CUMULATIVO.

DELEGAZIONE: (1268) un debitore onera al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore.

Rapporto in PRAWISTA: tra debitore e delegante
Rapporto in VAVITA: tra delegante e creditore

ESPROMISSIONE: un terzo estraneo al rapporto tra debitore e creditore promette al creditore, di suo iniziativa, di pagare il debito, si ha ESPROMISSIONE.

ACCOLLO: contratto tra debitore e terzo per cui questi si assume il debito.

ACCOLLO SEMPLICE o INTERNO = l'accollante si limita ad obbligarsi verso il debitore e il creditore non acquista alcun diritto nei suoi confronti

ACCOLLO ESTERNO: l'accordo e concepito come un contratto e fa che di un terzo si obbliga l'accollante anche verso il creditore.

inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore recu pregiudizio alle sue ragioni.

- a) e riconosce la FRODE DEL DEBITORE (cioè conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava ai propri creditori)
- b) e l'atto è a titolo oneroso anche il terzo deve essere stato partecipe della frode
- SEQUESTRO CAUSATIVO: (2905) è una misura preventiva che il creditore può chiedere quando esistono ragioni oggettive per temere la perdita delle garanzie del credito.

ARTICOLO 10. GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO

- 1325 : REQUISITI DEL CONTRATTO :
- ACCORDO
 - CAUSA
 - OGGETTO
 - FORMA

L'ACCORDO è la sostanza del contratto, scambio e convergenza di manifestazioni di volontà tra due o più parti: dunque i soggetti che concludono il contratto e la volontà da essi manifestata.

- SOGGETTI: devono essere dotati di CAPACITÀ GIURIDICA e della CAPACITÀ DI AGIRE economica per poter manifestare la volontà di contrarre
- VOLONTÀ: non conta se rimane all'interno, deve essere conseguibile a mezzi esteriori capaci di comunicare. Lo strumento di cui si serve per manifestare la volontà è la FORMA. Si ha MANIFESTAZIONE ESPRESSA quando la volontà è esplicitamente manifestata sia per iscritto che verbalmente o anche con un gesto che ha questo significato. Si ha MANIFESTAZIONE TACITA quando ci si comporta in un modo che implica la volontà di contrarre (COMPORTAMENTO CONCLUDENTE)

Nel contratto ci sono due ruoli: Proponente e accettante, la volontà è costituita da una PROPOSTA e da un'ACCETTAZIONE. La proposta ha l'effetto di esporre il proponente all'accettazione dell'altra parte: una volta fatta la proposta, se l'altra parte accetta, il contratto si conclude. Per volere come proposta la dichiarazione di cui offre la conclusione del contratto deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto e manifestare una volontà attuale di contrarre. Altrimenti non si tratta di proposta, ma di invito a contrarre. L'accettazione è una volta deve corrispondere esattamente alla proposta, se anche è in parte diversa non vale come accettazione ma come controproposta.

OFFERTA AL PUBBLICO = offerta non rivolta a una persona determinata, ma a tutti, o a persone con certi requisiti. L'offerta è una vera e propria proposta contrattuale se contiene gli estremi essenziali del contratto, salvo che risulti diversamente dalle circostanze e dagli usi.

ART. 1326 MOMENTO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. [PRINCIPIO DI COGNIZIONE]

1335 - la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario.

CONTRATTI CONSENSUALI: si concludono con il solo consenso; CONTRATTI REALI: si concludono con la consegna delle cose.

L'accettazione anche se tacita dev'essere manifestata: il silenzio non vale accettazione, la mancata risposta non significa consenso. Anche per la revoca vale il principio di cognizione.

TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALI

Durante la fase delle trattative le parti restano libere di decidere se procedere o ritirarsi, procedere fino alla conclusione e recedere dalle trattative. È chiaro però che con le trattative si stabilisce una relazione che può dare malto però nel pieno degli interessi di ciascuna (sostenere spese per mandare avanti le trattative, rifiutare proposte da altri soggetti, prendere decisioni in vista del futuro contratto).

1337: le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede, con correttezza e lealtà reciproca. La violazione di questi obblighi costituisce un illecito le cui conseguenze sono dette RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALI.

1338: è un caso specifico di tali responsabilità, se esiste una causa di invalidità di cui una delle parti è a conoscenza, ma non ne informa l'altra, una volta pronunciata la nullità o pronunciato l'annullamento, la parte in buona fede ha diritto al risarcimento. Contrario alla correttezza è anche il comportamento di colui che non avvisa l'altra parte dopo aver deciso di recedere dalle trattative. Anche in questo caso il contratto è contrario alla correttezza e fonte di responsabilità per danno.

Per danno si intende quello risentito per aver confidato nella validità del contratto: cioè le perdite e il mancato guadagno, tale danno è detto INTERESSE NEGATIVO.

CONTRATTO PRELIMINARE: le parti assumono l'una verso l'altra l'obbligo di stipulare entro un dato termine un contratto definitivo. Il contratto preliminare è un contratto a effetti obbligatori dal quale nasce un obbligo A CONTRARRE, cioè a stipulare un contratto.

CAPITOLIO 21. EFFICACIA DEL CONTRATTO

La forza di legge ricorrenza al contratto si fonda sulla volontà concordata delle parti, e lo "gioco" quindi che esse possono di comune accordo sciogliere il vincolo cui si sono legate, mentre a nulla vale in tal senso la volontà di una sola parte, a meno che la legge o il contratto stesso, non preveda a favore dell'uno, dell'altro o di entrambe un **DIRITTO DI RECESSO** o **DIRITTO DI RECESSO** di **facoltà di recesso e limitate**, si richiede l'esistenza di **GRAVI MOTIVI**, o di **GIUSTA CAUSA** o **GIUSTIFICATO MOTIVO**.

Il recesso previsto nel contratto si deve esercitare prima che il contratto abbia avuto principio di esecuzione, la regola non vale nei **CONTRATTI DI DURATA**, cioè a esecuzione periodica e continuata in cui la prestazione deve essere ripetuta nel tempo o è continuativa. In questi contratti il mancato esercizio del potere di recesso può costituire rinnovazione tacita del contratto.

Il recesso può essere collegato a un **CORRISPETTIVO** (una prestazione in denaro o conio del cedente), in tal caso il recesso ha effetto solo con il pagamento, salvo patto contrario. Anche la **CAPARRA** può avere funzione di corrispettivo dell'eventuale recesso, e detta **CAPARRA PENITENZIALE**.

CONTRATTI A EFFICACIA TRASLATIVA (o a **EFFICACIA REALE**): sono quei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto. (1376). In questi contratti il diritto si trasferisce e si acquista per effetto del consenso delle parti legittime, **senza manifestazione (PRINCIPIO CONSENSUALISTICO)**. Ciò vuol dire che il solo accordo ha la "forza" di trasferire la proprietà: **l'acquisto è proprietario dal momento della conclusione del contratto, purché il consenso sia legittimamente manifestato**. Tale principio si applica all'alienazione di **COSA SPECIFICA** o di una cosa determinata di cose, non si applica al trasferimento di **COSA GENERICA**.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO: interpretare vuol dire attribuire un significato a due manifestazioni di volontà che si suppone si siano incanalate nell'accordo. (1362/1371). Nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. La regola base dell'interpretazione (1366) è che **quanto deve avere in buona fede**. I punti di riferimento preesistenti dal legislatore sono quelli suggeriti dal criterio di buona fede: quindi gli **USI**, la **NATURA DELL'AFFARE**, l'**EQUITÀ**.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO: d'idea di autonomia emerge una corrispondenza tra l'accordo e il regolamento di interessi che ne deve sorgere, ciò non vuol dire che ogni aspetto del regolamento contrattuale debba essere previsto e stabilito nell'accordo: si può definire come **INTEGRAZIONE** del contratto quel procedimento che, sulla base dell'accordo manifestato tra le parti, ne **COMPIETA IL CONTENUTO**, o **NE DETERMINA COMPUTANTEMENTE GLI EFFETTI**.

• Il primo modo di integrazione consiste nell'applicare quelle regole che prevedono l'inserimento nel contratto di clausole, che entrano a fare parte dell'accordo come se le parti le avessero effettivamente stipulate. L'integrazione può avere carattere **DISPOSITIVO** o **IMPERATIVO**. (1339-1340)

1374 - gli effetti del contratto non si limitano a quanto le parti abbiano espressamente pattuito, ma si estendono anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi, l'**EQUITÀ**. d'ordine delle tre fonti di integrazione stabilisce una gerarchia di applicazione.

1375: la prima regola legale da tenere presente, che vale per tutti i contratti nominati o innominati, è quella che impone l'osservanza del contratto secondo buona fede. Il criterio della buona fede è uno strumento di integrazione del contratto.

1372: Autonomia contrattuale significa possibilità per i contraenti di regolare i propri rapporti: né sacrifici né vantaggi possono essere imposti a terzi. Il contratto dunque mentre ha forza di legge tra le parti, non produce effetti rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge. **PRINCIPIO DI REATIVITÀ** degli EFFETTI: l'efficacia riguarda le sole parti, il contratto non può produrre EFFETTI DIRETTI nella sfera giuridica dei terzi: i diritti e gli obblighi che hanno fonte nel contratto possono costituirsi o trasferirsi solo in capo alle parti contraenti.

CAPITOLO 21. VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO

CONTRATTO INVALIDO = contratto che presenta un difetto originario = manca uno dei requisiti essenziali o presenta difetto in uno di essi.

Un difetto può renderlo del tutto inidoneo a produrre effetti: **CONTRATTO NUOVO** o non idoneo a produrre effetti stabili: **CONTRATTO ANNUNCIABILE**.

CONTRATTO VAUGO: contratto che si è formato bene con tutti i requisiti presenti ed esenti da vizi, come tale è idoneo a produrre i suoi effetti.

Non si deve confondere l'invalidità con l'inefficacia infetti:

- a) un contratto invalido può essere efficace (quello annullabile finché non viene annullato)
 - b) un contratto valido può essere inefficace o diventare.
- L'invalidità non va confusa nemmeno con lo SUGGIUNTO o la RISOLUZIONE, cioè i casi in cui l'efficacia del contratto viene meno perché il vincolo contrattuale si scioglie.

NULITÀ = il legislatore valuta il contratto come **assolutamente inidoneo a produrre effetti** pertanto dispone che **non produce alcun effetto fin dall'origine e che questa inidoneità non abbia rimedio**. Questa strada viene scelta quando i difetti del contratto mettono in gioco **INTERESSI SUPERIORI**: cioè se è contrario a **NORME IMPERATIVE** (ART 1418). Il fondamento della nullità sta quindi nella violazione di una norma inderogabile che regola l'esercizio dell'autonomia privata. La nullità compare a:

- MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI DEL 1325
- ALTRI CASI STABILITI DALLA LEGGE

La nullità non ha bisogno di essere stabilita di volta in volta, ha un fondamento generale e si produce ogni volta che tale situazione si realizza, anche se la legge non la dispone esplicitamente.

- CASI DI NULLITÀ

- L'accordo può mancare a causa dei SOGGETTI CONTRAENTI, e la volontà di questi manifestata. Un difetto radicale si verifica se un soggetto manca del tutto o se uno dei contraenti difette di capacità giuridica. Per la volontà esiste un difetto se manca una dichiarazione di volontà (autonomia) o se manca l'adesione (contratto stipulato per scritto o per effetto di violenza omotata o fisica). La mancanza dell'accordo riguarda il contratto concluso non si deve confondere con la mancata formazione dell'accordo contrattuale.
- Mancanza di cose si ha se per esempio questo è inesistente, e mancanza dell'oggetto se questo è IMPOSSIBILE o INESISTENTE o INDETERMINABILE.
- Produce nullità la mancanza delle forme richieste per la validità dell'atto.

- CASI DI ILLECITA'

Il contratto è illecito quando è illecito uno dei suoi elementi essenziali oppure quando sono illeciti il MOTIVO COMUNE o la CAUSAZIONE.

I parametri dell'illiceità sono dettati da **NORME IMPERATIVE, ORDINE PUBBLICO, BUON COSTUME**. Per quanto riguarda l'illiceità degli elementi essenziali, spesso non è semplice distinguere se CAUSA e OBIETTO: l'illiceità della causa può non implicare l'illiceità dell'oggetto, invece l'illiceità dell'oggetto implica quella della causa. Il contratto è illecito anche quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. Lo stesso vale per condizione illecite. Si parla di illiceità della causa anche nel caso in cui il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

ANNULLABILITÀ: il legislatore dispone che il contratto produce i suoi effetti, ma che si può fare e SANABILE, per volontà della stessa parte che ha in mano il potere di far cadere il contratto, o per effetto della sua inerzia prolungata o per altre ipotesi. Questa strada è particolarmente adatta per i difetti del contratto riguardanti un problema di tutela degli interessi.

- CAUSE DI ANNULLAMENTO:

(1425). Il contratto è annullabile nel caso in cui uno delle due parti abbia **INCAPACITÀ LEGALE** e una regola che vale per il minore, il minore emancipato, l'interdetto e l'incapace e il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Le cause non è dovuta alla mancanza di capacità di intendere e di volere bensì dalla mancanza della capacità legale. Si ha annullabilità anche quando l'autore dell'atto sia stato, anche per cause transitorie, incapace di intendere e di volere al momento della conclusione del contratto.

CAPITOL 25. IN SUBSEQUENTIO DEL CONTRATTO

Si parla di **SOLGIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** quando gli effetti del contratto vengono a cessare per cause che non riguardano l'atto ma che interessano allo svolgimento del rapporto contrattuale.

Lo scioglimento può derivare dalla volontà delle parti: **MUTUO CONSENSO**, cioè un successivo accordo delle parti di sciogliere il contratto.

Oppure il contratto può contenere delle clausole che ne prevedono lo scioglimento come la **CONVENZIONE RISOLUTIVA** o la **CLAUSOLA RISOLUTIVA** espresa. Oppure nei contratti di durata, la clausola che prevede il recesso di una delle parti.

La **RISOLUZIONE** (1453 ss) è un modo di scioglimento che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, può essere **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAWVENUTA, PER ECCESSIVA ONEROSITÀ**.

Come di queste ipotesi ha **EFFETTO RETROATTIVO**. La risoluzione però è inapplicabile ai terzi e quindi non pregiudica i diritti da loro acquisiti.

INADEMPIMENTO.

Quando una parte è inadempiente l'altra può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione solo in quei casi il risarcimento del danno.

Il contratto però non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarse importanze, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1455). Non basta l'inadempimento, una parte deve essere seriamente insoddisfatta. I contraenti possono prevedere espressamente nel contratto che l'inadempimento di una o più obbligazioni precisamente indicate sia causa di risoluzione: **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESA**, la risoluzione si verifica solo quando la parte interessata dichiara all'altra che intende intentare l'azione.

L'interesse ad ottenere l'adempimento si ritiene venuto meno quando per la prestazione di una delle parti fosse fissato un **termine** da considerarsi essenziale. Il carattere essenziale del **TERMINE** dipende dalle nature della prestazione e può non essere enunciato espressamente, tant'è vero e necessario che la risoluzione sia pattuita espressamente.

Il **DIRITTO DI DETERMINARE LA RISOLUZIONE** si può esercitare con:

- ↳ **ROMANZA GIUDIZIALE** (1453)
- ↳ **IN VIA EXTRAGIUDIZIALE**: **DIFFIDA AD ADEMPIERE** (1454)

La parte inadempiente deve comunque **RISARCIRE IL DANNO**: capivuto dal ritardo se adempie tardivamente; risarcito per inadempimento se l'interessato agisce per l'adempimento che successivamente risulta impossibile; il danno derivante dalla risoluzione.

→ **CLAUSOLA PENALE**: il contratto prevede che se una certa prestazione non sarà adempita, la parte inadempiente debba versare un'altra somma.

→ **CAPARRA CONFIRMATORIA**: è una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili che viene versata da una parte all'altra alla conclusione del contratto, a conferma della serietà dell'impegno e in acconto sul prezzo o nella prestazione pattuita.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAWVENUTA:

(1456) d' **IMPOSSIBILITÀ SOPRAWVENUTA** libera il debitore quando sia dovuto e fatto e lui non imputabile. L'impossibilità provoca automaticamente la risoluzione senza bisogno di attività ne giudiziale né extragiudiziale dell'altra parte. La parte liberata non può più pretendere la prestazione dell'altra, se poi l'ha ricevuta, si tratta di una **PRESTAZIONE NON DATA** che deve essere restituita secondo le norme che regolano l'**INDEBITO OGGETTIVO**.

Una possibilità di scelta è lasciata all'altra parte, in caso di **IMPOSSIBILITÀ PARZIALE**, tra chiedere una riduzione della prestazione dovuta o recedere dal contratto.

ECCESSIVA ONEROSITÀ:

La questione non si pone per i contratti a esecuzione immediata. Il rimedio è limitato ai **CONTRATTI AD ESECUZIONE DIFFERITA** o **A ESECUZIONE CONTINUATA** o **PERIODICA**. La legge considera cause di risoluzione solo l'onerosità inaspettata e verificata di avvenimenti straordinari e imprevedibili, inoltre la sopravvenuta onerosità deve superare le **NORMALE ALIA** del contratto, cioè quel rischio oneroso usualmente da una parte in relazione alla natura del contratto. La risoluzione per eccessiva onerosità può essere evitata dalla parte onerosa con l'**OFFERTA DI MODIFICARE** il contratto secondo equità.

L'AFFILIATIONE COMMERCIALE (FRANCHISING)

ha funzione economica di tale accordo e quella di stabilire una rete di distribuzione con caratteristiche organizzative e segni distributivi omogenei, ma gestite da imprenditori formalmente indipendenti dal produttore: si avrà in apparenza una sola e grande organizzazione mentre in realtà una perdita di imprese distributiva opera in nome e in controllo che lo collega al produttore.

Si tratta di un contratto misto con elementi classici della somministrazione di beni e servizi, della licenza di marchio e d'impresa, del patto di esclusiva.

E' detto contratto di AFFILIATIONE COMMERCIALE che interviene tra due parti economicamente indipendenti (e giuridicamente) con cui l'una concede all'altra dietro corrispettivo la disponibilità di un insieme di diritti di PROPRIETÀ INDUSTRIALE o INTELLETTUALE relativi a marchi, denominazioni commerciali, imprese, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, Know-how, brevetti, ommissioni o consulenze tecniche o commerciali: la parte commerciale viene inserita come AFFILIATA in una rete distributiva nel territorio allo scopo di commercializzare beni o servizi.

Il contratto exige la FORMA SCRITTA A PENA DI NULLITÀ.

l'affiliazione può essere pattuita a tempo indeterminato o determinato, in questo caso la durata non può essere inferiore a 3 anni.

CESSIONE DEI CREDITI D'IMPRESA (FACTORING)

Un imprenditore si accorda con un altro per cedere a quest'ultimo le somme dei crediti via via derivanti dall'attività di impresa, dietro il pagamento di una determinata percentuale delle somme da riscuotere. La funzione economica è quella di evitare a un imprenditore i costi di gestione dei singoli crediti e di omologarli in liquidità costante; dall'altra parte il factor e un imprenditore la cui attività economica consiste nel comprare il flusso creditizio di un altro imprenditore.

IL MUTUO O PRESTITO IN CREDITO

da fornire del mutuo e quelle di ottenere la disponibilità di una certa somma di denaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo di restituire altrettanto della stessa specie e qualità. Il mutuo è un PRESTITO IN CREDITO.

È un contratto reale che si conclude con la consegna delle cose, le cose non vanno al mutuatario perché le conserva, esse si confondono con il patrimonio del mutuatario che ne acquista la proprietà con l'obbligo di restituire altrettanto della medesima.

Oltre alla ovvia obbligazione di RESTITUIRE, vi è anche quella di PAGARE gli INTERESSI al mutuatario.

L'AGENZIA

(1742) le parti del contratto sono l'AGENTE e il PROPONENTE, il primo si impegna ad onnere stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del proponente, la conclusione di contratti in una zona determinata; il proponente si obbliga onninducibile a una retribuzione detta PROVVISIOE. Per il contratto di agenzia e prevista la FORMA SCRITTA ai fini di prova.

LA MEDIAZIONE

La mediazione sembra avere effetti come fatto giuridico più che come contratto. Mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad una di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza. (1759). Il MÉRITO ALLA PROVVISIOE nasce da una situazione di fatto: l'intervento del mediatore che abbia per effetto la conclusione dell'affare. Deciso per il sorgere del diritto è il NESPON CAUSATA tra l'opera del mediatore e la conclusione del contratto, non il preventivo accordo delle parti con il mediatore. Il mediatore è una FIGURA IMPARZIALE ed è questa sua posizione che giustifica la presa al compenso verso ENTRAMBE LE PARTI. Il mediatore onnne delle RESPONSABILITÀ: ha verso le parti la dovere di INFORMAZIOE relativa a tutte le circostanze che possono influire nella convenienza dell'affare, inoltre RISPONDE DELL'AUTENTICITÀ DELLA SOTTOSCRITTOE delle scritture, infine, se non manifesta ad un contraente il nome dell'altro, risponde dell'ESERIZIOE del contratto.

IL DEPOSITO

È il contratto con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di restituire e custodirla in salute. Il contratto ha struttura REALE: si conclude solo con la consegna. La definizione non prevede il corrispettivo, il deposito è NATURALMENTE GRATUITO. La funzione di custodia e l'obbligo di restituzione in salute implicano che la cosa, oggetto del deposito, sia INFUNGIBILE, di per sé o perché così considerata dalle parti. Il depositario non può servirsi né darle ad altri. Obbligo del depositario è di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, RESTITUIRILA appena il depositante ne faccia richiesta, salvo il caso in cui il contratto sia concluso anche nell'interesse del depositario. Obbligo del depositante è di RIMBORSARE il depositario delle spese fatte per conservare la cosa e TENERLO INDEMNITÀ dalle perdite causate dal deposito, infine PAGARE il compenso se pattuito.

IL CONTRATTO D'OPERA

(2222) È un contratto in cui una parte si obbliga a compiere un'opera o un servizio e l'altra a pagare in corrispettivo. Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere tale servizio offrendo al suo altro soggetto le sue personali competenze e capacità tecniche e professionali cercando di venire incontro alle richieste del committente scegliendo autonomamente i mezzi e i modi con cui soddisfare senza vincolo di subordinazione.

- **CONTRATTO D'OPERA MATERIALE**: è un contratto di lavoro in autonomia verso un corrispettivo: sta se l'opera o il servizio saranno eseguiti a regola d'arte il prestatore avrà diritto a ricevere il corrispettivo pattuito pertanto il prestatore d'opera è vincolato da un'OBBLIGAZIOE DI RISULTATO. Il momento determinante è quello dell'accettazione dell'opera: il committente che scopre MAFORMITÀ o VIZI NON RICORRIBILI (o addevolmente occultati) deve denunciarli entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, fatta la denuncia ha un anno di tempo dalla consegna per far valere il diritto al risarcimento, all'eliminazione dei vizi o alla risoluzione del contratto.

- **CONTRATTO D'OPERA INTELETTUALE**: è quello che ha ad oggetto lo scambio tra una PRESTAZIOE D'OPERA PROFESSIONALE e il corrispettivo di un onorario. [avvocato, medico, stire, architetto...]. (2236) La RESPONSABILITÀ del professionista è limitata per i danni causati al committente nella prestazione di un'attività che implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: il professionista risponde solo per dolo o COLPA GRAVE. Una diligente esecuzione libera il professionista anche se il risultato è inutile o dannoso alla controparte. La diligenza richiesta però non è quella media, ma quella richiesta dalla NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA. Il prestatore d'opera può recedere solo per GIUSTA CAUSA.

- **CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO**.

LA TRANSAZIONE:

È un contratto che ha la funzione (1985) di porre fine a una lite già incominciata fra le parti o prevenire una lite che può sorgere tra loro, tramite reciproche concessioni. Conclusa la transazione le parti non possono ripete la controversia davanti al giudice. Tale contratto si ha solo quando entrambe le parti sostengono un sacrificio per appianare la loro controversia o perché ciascuna rinuncia parzialmente alle sue pretese, o perché l'una rinuncia totalmente ma in cambio di altri vantaggi. Una rinuncia da una parte senza ad oggetto di diritti indisponibili. La transazione non richiede una particolare forma per validità, deve però essere approvata per iscritto, se però essa riguarda la proprietà o diritti reali su beni immobili è richiesta la forma solita e pena di nullità.

CONVENZIONI D'ARBITRATO:

COMPROMESSO: un accordo col cui le parti di una controversia si obbligano a far decidere da arbitri la lite tra loro insorta, riguarda cioè controversie già insorte.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA: riguarda la deferibilità della decisione delle controversie che potranno sorgere dal contratto.

CONVENZIONE D'ARBITRATO IN MATERIA NON CONTRATTUALE: è un accordo col cui le parti possono stabilire che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali, quali, ad esempio, le controversie in materia di restituzioni o risarcimento del danno. Tutte e tre le modalità di deferimento delle controversie ad arbitri devono riguardare DIRITTI DISPONIBILI.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

ILLECITO o un ILLECITO EXTRACONTRATTUALE: la responsabilità non nasce da un rapporto già sussistente tra danneggiante e danneggiato, ma è prodotta dal fatto dannoso. Tale illecito è definito dall'articolo 2043 come: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto".

~ funzione della responsabilità civile:

- RIPARATORIA (con il risarcimento si ha l'effetto di ritoreare alla finiere precedente all'illecito);
- SANZIONATORIA (il risarcimento è anche una forma di punizione nei confronti del responsabile dell'illecito)
- PREVENTIVA / DETERRENTE (utile a scoraggiare illeciti).

DANNO RISARCIBILE è quello INGIUSTO ovvero:

- DANNO CHE LEDE UN DIRITTO ESPRESSO DALLA LEGGE (contro ius)
- OGNI DANNO È INGIUSTO ECCETTO QUELLI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA LEGGE

I diritti a cui si fa riferimento sono DIRITTO ASSOLUTI, DIRITTI RELATIVI (di credito), INTERESSI LEGITIMI.

Il danno non dà sempre luogo a un illecito. Esistono delle CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA ANGIUSTIZIA (CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE)

- se c'è il consenso dell'aveute diritto, il responsabile dell'atto non ne risponde (es. medico che asporta un rene)
- se c'è LEGITIMA DIFESA purché sia proporzionale all'offesa subita
- se si è in uno stato di NECESSITÀ (* esclude della responsabilità ma determina l'obbligo di pagare un'indennità al danneggiato *)
- se vi è uso legittimo delle forze (es. forze di polizia contro manifestanti)

Non solo deve esserci un danno, ma "il danno deve essere stato cagionato dal fatto illecito" ovvero deve esserci un NESSO DI CAUSAZIONE DIRETTO tra il danno e l'illecito.

Il nesso causale si rileva con alla base una legge scientifica e con ricorrenza a NORMA PROBABILISTICA.

A chi attribuire il danno? - IMPUTABILITÀ:

Ai fini civilistici non vi è distinzione tra colpa e dolo, tout è che nel 2046 si dice che l'incapacità non esclude l'imputabilità quando è dolo a colpa del soggetto. Il soggetto è da ritenersi responsabile in caso di EVENTO DANNOSO COLPOSO ovvero dolo o negligente, imprudente, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline da parte del soggetto; EVENTO DANNOSO SOLOSO ovvero dolo o intenzionalità del soggetto (non necessariamente di causare danno) ma di svolgere l'azione che l'ha causato. Vi sono dei casi di RESPONSABILITÀ OGGETTIVA (es. del datore di lavoro sui dipendenti delatore nel'interdetto, del genitore nel'usufrutto).